

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione II

Via Nazionale 91

00184 ROMA



Prot.0428820/15 del 17/04/2015



Documento per la consultazione. Disposizioni di vigilanza sulle Banche Popolari

Relativamente al documento in oggetto si osserva innanzitutto come non sia condivisibile la limitazione del periodo di consultazione a soli 15 giorni in luogo dei consueti 60 concessi. Ciò considerato anche che non sussistono certamente ragioni di urgenza, dal momento che la normativa primaria che le disposizioni in consultazione vanno ad attuare non prevede alcun termine per l'emanazione delle disposizioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia, limitandosi il nuovo art. 29 comma 2-quater, TUB a prevedere che: "La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo".

*Ciò posto dal punto di vista procedurale, nel merito si evidenzia che le disposizioni attuative prevedono una novità rilevante e piuttosto singolare ai fini del calcolo dell'attivo per la valutazione della posizione della banca rispetto alla soglia di 8 miliardi oltre cui una Popolare deve trasformarsi in Società per azioni. La definizione proposta, infatti, oltre alle normali componenti dell'attivo previste ai fini della verifica di "significatività" per la vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), **aggiunge anche le garanzie e gli impegni**.*

L'aggiunta di tali voci sarebbe motivata dal fatto che alcuni intermediari sviluppano più di altri l'attività di garanzia e altre forme tecniche "fuori bilancio" e anche dal fatto che l'integrazione ha la finalità di prevenire possibili arbitraggi normativi.

Questo criterio di calcolo non ha riscontri in altre occasioni di configurazione dell'attivo patrimoniale e risulta quindi discriminante rispetto agli intermediari cui le disposizioni di attuazione sono dirette. La definizione riportata nella norma primaria - ossia l'"attivo della banca" - è univoca e non è suscettibile di diverse interpretazioni in base ai casi e alle finalità. Se così non fosse, oltre a disattendere il dettato della legge, le disposizioni di attuazione verrebbero a configurare un valore dell'attivo della banca a "geometria variabile", la qual cosa è senz'altro contraria alle prassi e ai principi della dottrina nonché al corretto funzionamento dei mercati.

Il riferimento per l'attivo della banca è prima di tutto il codice civile, che nell'articolo 2424 definisce in dettaglio le attività dello Stato Patrimoniale. L'elenco è il seguente: i crediti verso i soci; le immobilizzazioni di varia natura; le attività del circolante, che ricomprendono le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide e le altre attività finanziarie; i ratei e i risconti. Anche adottando un'interpretazione estensiva, le garanzie e gli impegni non possono essere ricompresi nelle categorie contabili elencate, proprio per la loro diversa natura.

Gli importi relativi alle garanzie e agli impegni, infatti, non registrano attività o risorse capaci di generare ricavi, ma svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico d'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi.

La stessa regolamentazione specifica riferita al Bilancio delle banche, riportata nella Circolare Banca d'Italia 262/2005, qualifica le esposizioni fuori bilancio, che includono le garanzie rilasciate e gli impegni, come appostazioni contabili che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni.

Si tratta quindi, anche per la regolamentazione dell'Organo di Vigilanza, di registrazioni che segnalano la possibilità che si verifichi un evento che può incidere sull'attivo patrimoniale e non della contabilizzazione di consistenze dell'attivo che concorrono a determinare la totalità delle risorse che ricadono attualmente nella piena disponibilità della banca.

Si richiede pertanto di modificare le disposizioni del documento di consultazione al fine di eliminare il riferimento alle garanzie e agli impegni ai fini del calcolo dell'attivo della banca, così come viene qualificato nell'art. 1 della legge n. 33/2015.

Alla luce di quanto sopra si richiede di prorogare la consultazione da 15 a 60 giorni. Si propone in ogni caso di sostituire il criterio indicato con quello dell'attivo contabile ovvero, in subordine, di mantenere il criterio dell'attivo di vigilanza ma con esclusione delle garanzie e degli impegni.

Gianluca Michetti
